**Pubblicato il 07/09/2018**

**Sent. n. 1213/2018**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Salcuni Damiano, rappresentato e difeso dagli avvocati Pasquale Medina, Marco Vitone e Francesco Caldarola, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Pasquale Medina in Bari, corso Vittorio Emanuele, 193;
contro
Comune di Manfredonia e Regione Puglia, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- dell'atto prot. n. 20759, datato 10.6.2016, trasmesso con racc. a.r. e ricevuto dal ricorrente in data 16.6.2016, a firma del dirigente del Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia, avente ad oggetto: "Manfredonia. Masseria Garzia. Progetto per la realizzazione di opere di ricostruzione su immobile vincolato. Diniego;
- dell'atto prot. n. 20967/16, datato 23.5.2014, trasmesso con posta semplice in data 14.6.2016, e ricevuto alcuni giorni dopo, a firma del Responsabile Unico del Procedimento Paesaggistico del Comune di Manfredonia, avente ad oggetto - Richiesta di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di opere di ricostruzione su immobile vincolato presso la Masseria Garzia. Archiviazione;
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 1° agosto 2017, per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del verbale della conferenza di servizi del Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia a firma del dirigente del detto Settore, nonché del Capo Servizio Pianificazione e del RUP Autorizzazione Paesaggistiche dello stesso Comune di Manfredonia, datato 3.5.2017 e comunicato al ricorrente con nota prot. n. 16813 dell'11.5.2017 trasmessa il successivo 16.5.2017, recante "1. Parere contrario all'accoglimento dell'istanza in oggetto, acquisita in data 3.7.2013 al protocollo generale del Comune di Manfredonia al n. 22922, volta alla ricostruzione dei manufatti della Masseria Grazia, in agro del Comune di Manfredonia al F. 36, p.lle 1481 e 1482; 2. Parere contrario sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica, prot. n. 38749 dell'11.11.2013";
- di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2018 per le parti i difensori come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. - Con atto prot. n. 22922 del 3.7.2013 l'odierno ricorrente Salcuni Damiano chiedeva al Comune di Manfredonia il rilascio del permesso di costruire avente ad oggetto un "intervento di restauro e manutenzione straordinaria", relativo ad un immobile, denominato "Masseria Garzia", sito in Manfredonia, località Siponto allibrato in catasto al foglio 36, p.lle 1481/1482.

Poiché l'immobile suddetto risultava sottoposto con DM 25/09/1956 a vincolo ex legge n. 1089/1939, il relativo progetto veniva presentato in data 18/06/2013 anche alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Regione Puglia al fine di conseguire il parere *ex* art. 21 D.lgs n. 42/2004.

Con atto prot. 11087 del 19/09/2013, la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Taranto esprimeva parere favorevole con riguardo all'intervento di "restauro e manutenzione straordinaria sull'immobile vincolato oggetto di intervento".

Con nota prot. n. 0014939 del 24/10/2013 la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Bari comunicava che "sull'area interessata non sussistono provvedimenti di tutela di competenza della scrivente", nonché di non "dover rilasciare alcun provvedimento ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 riguardo lo stesso intervento".

La sopracitata Soprintendenza osservava tuttavia che "… rientrando l'area in esame tra quelle tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 comma 1 lettera m) del D.lgs 42/2004, l'intervento risulta sottoposto a tutela ai sensi della Parte III dello stesso decreto, per cui si rende necessario il rilascio di autorizzazione paesaggistica".

L'ufficio E.R.P. e Lottizzazioni del Comune di Manfredonia, con nota prot. n. 5703 dell'11.3.2014, formulava richiesta di integrazione documentale all'odierno ricorrente onde "effettuare l'esame della pratica di autorizzazione paesaggistica" e "sottoporla all'attenzione della Commissione Locale del Paesaggio".

In particolare veniva richiesta la documentazione cartografica del PPTR adottato in ottemperanza al combinato disposto dagli artt. 143, comma 9, e 146, comma 7, del D.lgs 42/2004.

Il Salcuni, con atto prot. al n. 0011055 del 27/03/2014, trasmetteva la documentazione integrativa richiesta, sollecitando l'Ente a convocare la Commissione Paesaggistica, giacché medio tempore gli Uffici del GAL Daunofantino avevano deliberato la concessione del contributo relativo al concorso "Programma dello sviluppo rurale della Regione Puglia 2007-2013, Asse III" a favore dello stesso istante.

Successivamente il Dirigente del Settore Urbanistica comunicava preavviso di diniego con nota prot. n. 19145 del 05/06/2014 e pervenuta al Salcuni in data 17/06/2014, ravvisando che non risultava "adeguatamente documentato lo stato originario degli immobili che si intende ricostruire".

A detta nota replicava il difensore del Salcuni, con nota *ex* art. 10 *bis* legge n. 241/1990 acquisita al prot. comunale al n. 21511 del 26/06/2014, sostenendo che dall'esame della documentazione fotografica presente nella pubblicazione a firma di N. De Feudis ("Andar per masserie … itinerari agrituristici nel territorio sipontino, Milano, ET, 1980") poteva agevolmente rilevarsi alla data della pubblicazione stessa (1980) l'immobile *de quo* in tutta la sua originaria consistenza panovolumetrica.

Il ricorrente si riferiva al "Quadro conoscitivo del documento programmatico preliminare al PUG" di Manfredonia ove la Masseria Garzia era stata individuata, descritta e fotografata, anche mediante l'utilizzo dei dati forniti dal citato storico N. De Feudis.

Il Salcuni invocava, pertanto, l'accoglimento delle osservazioni al fine di riesaminare la fattispecie e definire il procedimento amministrativo con il rilascio del titolo richiesto ed, in subordine, un approfondimento istruttorio e/o la convocazione di apposita conferenza di servizi al fine di acquisire gli elementi ritenuti necessari.

Con nota prot. al n. 27804 del 28/08/2014 il Dirigente sottoponeva il progetto di intervento alla Direzione Regionale per i Beni Culturali della Puglia, affinché quest'ultima si esprimesse con parere di compatibilità paesaggistica.

Tuttavia, il Direttore Regionale della locale Soprintendenza con nota del 23.9.2014 invitava il RUP del Comune di Manfredonia ad "… attivare l'istruttoria paesaggistica, svolgendo gli accertamenti del

caso (art. 146, comma 7 Dlgs n. 42/2004), e, all'esito della positiva verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni dettate dall'adottato piano paesaggistico, trasmettere alla Scrivente tutta la documentazione di rito per la acquisizione del parere paesaggistico".
Il ricorrente sollecitava ulteriormente l'Amministrazione comunale a svolgere l'istruttoria interna, mediante nota prot. al n. 35592 del 12/10/2015.
Il Comune non dava seguito alla richiesta e il Salcuni, pertanto, con atto stragiudiziale notificato in data 3.5.2016 alla Regione e per conoscenza al Comune, domandava l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dall'art. 7 *bis* della L.R. 20/2009, al fine di ottenere l'autorizzazione *de qua*.
Con il censurato provvedimento prot. al n. 20759 del 10/06/2016 il Dirigente del Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia comunicava, circa il permesso di costruire richiesto, che:
«… permangono gli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza in oggetto, acquisita in data 03/07/2013 al protocollo generale del Comune di Manfredonia al n. 22922, volta alla ricostruzione dei manufatti della Masseria Garzia, in agro del Comune di Manfredonia al F. 36, p.lle 1481 e 1482, in quanto non risulta adeguatamente documentato lo stato originario degli immobili che si intende ricostruire. Pertanto, si conferma il diniego preannunciato con nota 19145/2014 in data 05/06/2014, ex art. 10 bis della legge 241/1990».
Con il gravato atto prot. al n. 20967/2016 del 23/05/2014 (erroneamente indicato come risalente al 2014, ma che deve evidentemente avere datazione successiva al 10.6.2016 essendo ivi richiamato il diniego del 10.6.2016) a firma del Responsabile del Procedimento Paesaggistico e del Responsabile del Procedimento per l'attività istruttoria veniva comunicato al Salcuni che «… con riferimento all'istanza acquisita al prot. comunale al n. 5703 in data 14/02/2014 di cui all'oggetto, si rappresenta che il Settore Urbanistica ed Edilizia ha formulato preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 *bis* della L. 241/1990 in data 05/06/2014 prot. al n. 19145 per carenza di elementi necessari a dimostrare lo stato originario dei manufatti da ricostruire. In data 10/06/2016, prot. al n. 20759, il Settore Urbanistica ed Edilizia ha confermato il diniego non avendo l'interessato fornito nuovi elementi al fine di determinare la consistenza dei manufatti esistenti. Per le motivazioni di cui sopra la pratica paesaggistica è improcedibile e pertanto si comunica la sua archiviazione».
1.1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio il Salcuni impugnava dinanzi a questo T.A.R. i citati provvedimenti.
Avverso il diniego di P.d.c. del 10/06/2016 deduceva:
- violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3, co. 1, lett. c; 5, comma 1 *bis*, 9 *bis*; 10 e 11 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.); violazione e falsa applicazione di legge (art. 29, co III e IV, D.lgs. n. 42/2004 s.m.i.); violazione e falsa applicazione di legge (art. 3 legge n. 241/1990, per difetto di motivazione); violazione e falsa applicazione di legge (art. 10 *bis* legge n. 241/1990); eccesso di potere per difetto di presupposto ed erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, nonché per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e sviamento.
Avverso il provvedimento prot. al n. 20967/16 del 23.5.2014 relativo all'archiviazione del procedimento di autorizzazione paesaggistica, il ricorrente indicava i seguenti motivi di ricorso:
- violazione e falsa applicazione di legge (art. 146, co. V, VI, VII, VIII, D.lgs. n. 42/2004 s.m.i.); eccesso di potere per difetto di presupposto, per travisamento e sviamento.
Con ordinanza n. 495, resa nella camera di consiglio del 20/10/2016, il Collegio accoglieva la domanda cautelare, disponendo un riesame dei provvedimenti impugnati alla luce dei motivi di ricorso.
Stante l'inadempimento del Comune il Salcuni proponeva ricorso per l'ottemperanza all'esito del quale il T.A.R. Bari assegnava all'Amministrazione comunale, con ordinanza n. 237/2017, il termine di 30 giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione per adempiere al *dictum* del giudice contenuto nella ordinanza cautelare n. 495/2016.
Successivamente con il contestato verbale del 3.5.2017 la Conferenza di Servizi del Settimo Settore Urbanistica ed Edilizia del Comune di Manfredonia, composta dal Dirigente del settore Urbanistica, dal Capo del Servizio di pianificazione e dal RUP Autorizzazioni paesaggistiche del Comune di

Manfredonia, rilasciava: 1) parere contrario all'accoglimento dell'istanza volta alla ricostruzione dei manufatti della Masseria Garzia; 2) parere contrario sulla richiesta di Autorizzazione paesaggistica.
1.2. - Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente impugnava la citata delibera della Conferenza di Servizi, lamentando:
a) violazione e falsa applicazione della legge con riguardo agli artt. 7, 8, 9, 10 e 10 *bis*, 14 co. 5 legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di presupposto ed erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, nonché sviamento;
b) violazione e falsa applicazione di legge circa l'art. 51 cod. proc. civ. e l'art. 6 *bis* legge n. 241/1990; eccesso di potere per sviamento ed erronea valutazione dei fatti.
Con riguardo al verbale della conferenza di servizi il ricorrente, inoltre, lamentava avverso il punto 1) del relativo dispositivo: violazione ed elusione della ordinanza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, n. 495/2016, relativamente all'art. 112, co. 1 cod. proc. amm. ed art. 6 C.E.D.U.; violazione e falsa applicazione di legge con riguardo all'art. 3, co. I, lett. c), all'art. 5, co. I bis, agli artt. 9 *bis*, 10 e 11 D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.; violazione a falsa applicazione di legge circa l'art. 29, III e IV co. D.lgs. 42/2004 s.m.i.; violazione e falsa applicazione di legge relativamente all'art. 62 delle NTA del PRG del Comune di Manfredonia; violazione di legge con riguardo all'art. 3 legge n. 241/1990 (difetto di motivazione); eccesso di potere per difetto di presupposto ed erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, nonché per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e sviamento.
Avverso il punto 2) del dispositivo del verbale della Conferenza di Servizi, il ricorrente deduceva: violazione e falsa applicazione della legge circa l'art. 29 co. IV, D.lgs. n. 42/2004 s.m.i. nonché con riguardo all'art. 80 co. II, lett. a1), e art. 3, lett. b1) delle NTA del PPTR della Regione Puglia; violazione e falsa applicazione della legge concernenti l'art. 3 L. 241/1990 per difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di presupposto, erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, nonché travisamento.
2. - Alla pubblica udienza dell'11 luglio 2018 la causa passava in decisione.
3. - Entrambi i ricorsi vanno respinti in quanto infondati.
4. - Relativamente all'atto introduttivo si evidenzia quanto segue.
4.1. - Circa il primo motivo del ricorso introduttivo, con riguardo alle censure mosse avverso il provvedimento di diniego di permesso di costruire, il ricorrente ritiene di aver offerto all'Amministrazione tutte le informazioni e la documentazione necessaria per l'ottenimento di un provvedimento favorevole.
In particolare si evidenzia che nella relazione illustrativa e tecnica allegata al P.d.c. era allegato e comprovato fotograficamente lo stato dei luoghi; nel paragrafo denominato " definizione degli interventi e destinazioni d'uso" (pag. 16) di detta relazione era affermato che il progetto doveva qualificarsi come restauro conservativo, «ovvero restauro che mira non a conservare l'edificio così come ci è arrivato, ma a riportare l'edificio ad un preciso momento della sua epoca (lo stato normale) in cui esso si definisce "compiuto"».
Nel paragrafo rubricato "il progetto di restauro" (pag. 8) veniva specificato che l'intervento si proponeva la conservazione degli elementi storici con il recupero funzionale degli edifici e che dal punto di vista edilizio l'intervento di restauro mirava alla conservazione e fruizione pubblica dell'immobile con recupero delle volumetrie originarie.
Rispetto alla affermazione di cui al censurato diniego del 10.6.2016 secondo cui non sarebbe stato adeguatamente documentato lo stato originario dell'immobile da ricostruire, il Salcuni rileva, nello specifico, che l'Amministrazione comunale era nel possesso della documentazione dalla quale sarebbe stato possibile evincere detto stato: tale elemento, secondo quanto prospettato, sarebbe desumibile dal "Quadro conoscitivo del documento programmatico preliminare al PUG" di Manfredonia ove la Masseria Garzia era stata individuata, descritta e fotografata anche per il tramite dei dati forniti dallo studioso N. De Feudis.
Il ricorrente ritiene, dunque, che trattandosi di intervento su di un immobile preesistente alla legge ponte (quindi non realizzato in base a licenza edilizia) e sottoposto a vincolo architettonico *ex* legge n. 1089/1939 il Comune avrebbe dovuto procedere a verificare lo stato originario dei manufatti in

base a dati diversi, seppur alla luce di quanto riscontrabile in loco e provato anche fotograficamente in base a fonti storiche.
A quanto sopra il Salcuni aggiunge che il Comune avrebbe considerato *tam quam non esset* il parere "favorevole" reso dalla Soprintendenza in data 19.9.2013 e che il provvedimento di diniego non recasse alcuna confutazione della natura giuridica dell'intervento quale restauro conservativo.
Il ricorrente, inoltre, rileva che l'Amministrazione avrebbe dovuto dar vita ad una istruttoria autonoma ovvero all'indizione di una conferenza di servizi con la partecipazione della Soprintendenza Archeologica in base alle richieste formulate dal legale rappresentante sia in riscontro al preavviso di diniego che autonomamente.
Da ultimo la difesa di parte ricorrente ritiene che l'Amministrazione abbia inteso cercare una indiretta e surrettizia giustificazione al diniego definitivo, stante il parere "favorevole" espresso dalla Soprintendenza circa l'esecuzione degli interventi.
Per queste ragioni, sostiene il Salcuni, il diniego di permesso di costruire risulterebbe viziato in base alle censure sopra indicate.
In primo luogo giova osservare che la circostanza del possesso, da parte del Comune di Manfredonia, di documentazione dalla quale evincere lo stato originario dei luoghi non è stata provata nel presente giudizio.
A norma dell'art. 64 cod. proc. amm. spetta alle parti l'onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni.
Il ricorrente, invece, si è limitato ad allegare la disponibilità della documentazione fotografica da parte del Comune, senza offrire alcuna prova al riguardo.
Invero, il Salcuni ben avrebbe potuto effettuare l'accesso ai documenti *de quibus* sia ai fini di ossequiare alle richieste di integrazione propugnate dal Comune, che ai fini probatori del presente giudizio, trattandosi di documenti non nell'esclusiva disponibilità dell'Amministrazione ed ai quali comunque il ricorrente avrebbe potuto accedere poiché dallo stesso individuati con precisione in base a quanto affermato nel ricorso introduttivo e nelle comunicazioni all'Amministrazione.
Sul punto va evidenziato che il processo amministrativo è ispirato al principio dispositivo, sebbene attenuato, e che l'esercizio di poteri istruttori d'ufficio è limitato ai soli casi in cui le prove siano nella esclusiva disponibilità di una parte, fermo restando l'onere di allegazione di un principio di prova, non potendo il Collegio supplire all'inerzia delle parti. Nel caso in esame il Salcuni non avrebbe avuto alcuna difficoltà ad accedere facilmente alla documentazione *de qua* (pubblicazione a firma di N. De Feudis "Andar per masserie … itinerari agrituristici nel territorio sipontino, Milano, ET, 1980") onde produrla nel presente giudizio.
Circa i rapporti tra il ricorrente e il Comune di Manfredonia si evidenzia che detta Amministrazione ha richiesto l'integrazione della documentazione mediante il preavviso di diniego prot. al n. 19145 del 05/06/2014 con il quale è stato rilevato che era emersa " la carenza di elementi necessari a dimostrare lo stato originario dei manufatti" e che da questo discendeva "la necessità di interloquire con il progettista al fine di concludere (un') istruttoria condivisa e acquisire degli elementi mancanti ed indispensabili".
In detta nota il Comune osservava che "… tuttavia, dopo vari incontri con il progettista incaricato, non si è riusciti ad ottenere ulteriori elementi rispetto a quelli allegati al progetto" e sottolineava, inoltre, che "è necessario che l'edificio esista con strutture perimetrali orizzontali e di copertura; in caso contrario, si deve parlare di nuova costruzione allorquando non si disponga di elementi attuali sufficienti a dimostrare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare.".
L'Amministrazione precisava inoltre che "non è sufficiente che si dimostri che l'immobile è esistito e che attualmente risulta crollato per poter accedere alla ricostruzione, ma è necessario che in concreto si dimostri non solo che l'immobile crollato è esistito, ma anche che si dimostri l'esatta consistenza dell'immobile del quale si richiede la ricostruzione (fra tutte: Sentenza Corte di Cassazione - terza sezione penale - n. 5912/2014)".

Dai plurimi incontri tra Amministrazione e progettista emergeva la difficoltà della prima di ottenere la documentazione fotografica attestante lo stato originario dei manufatti, nonché di ottenere le stesse informazioni per il tramite di altre fonti.
Tale circostanza avrebbe dovuto condurre il Salcuni a provvedere in prima persona, attesa la sua asserita conoscenza dell'esistenza della documentazione fotografica all'interno della pubblicazione del De Feudis.
Le medesime carenze documentali non sono mai state superate dal Salcuni nel corso dell'intero procedimento amministrativo.
Di conseguenza, l'Amministrazione comunale con il gravato provvedimento prot. n. 20759 del 10/06/2016 correttamente ribadiva il permanere degli elementi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Dal quadro complessivamente delineato si desume che dinnanzi alle molteplici richieste istruttorie del Comune il ricorrente è rimasto inerte, limitandosi a dichiarare che la stessa Amministrazione avrebbe potuto conoscere dette informazioni.
Tale inerzia, invero, appare essere contraria ai principi di buona fede e di leale collaborazione che informano il procedimento amministrativo.
Entro questa prospettiva deve osservarsi che nell'attuale configurazione del procedimento amministrativo l'efficienza della pubblica amministrazione è connessa alla doverosità per i privati di collaborare, adempiendo agli obblighi e agli oneri sugli stessi gravanti, non essendo possibile che l'inerzia ingiustificata possa venire supplita dall'opera della P.A.
Tale assunto è tanto più vero nei casi in cui il dovere di collaborazione del privato attiene al compimento di attività che non richiedono un particolare sforzo, se non quello di comunicare informazioni e dati in possesso del privato stesso ovvero acquisibili senza particolare sacrificio (cfr. in tal senso T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, n. 3391/2015).
Si ritiene, pertanto, che il Salcuni non abbia agito con la diligenza richiesta ai privati che intrattengono rapporti con l'Amministrazione, presentando domanda di accesso ai documenti amministrativi (*rectius* pubblicazione a firma di N. De Feudis "Andar per masserie … itinerari agrituristici nel territorio sipontino, Milano, ET, 1980") a suo dire sufficienti ai fini del conseguimento del titolo abilitativo.
Si trattava, difatti, di un onere di allegazione non eccessivo o sproporzionato al quale avrebbe potuto far fronte senza apprezzabile sacrificio.
Diversamente il Salcuni dinnanzi al preavviso di diniego e alle ulteriori comunicazioni contestava le motivazioni addotte dall'Amministrazione, ma si limitava a rinviare al progetto consegnato senza aggiungere ulteriori elementi dai quali desumere la consistenza dei manufatti.
Alla luce delle suesposte ragioni si può escludere, peraltro, che l'Amministrazione fosse tenuta a promuovere una nuova autonoma istruttoria giacché, a fronte della negligenza-inerzia del Salcuni, il Comune di Manfredonia aveva più volte evidenziato e comunicato (da ultimo nel preavviso di diniego del 5.6.2016) di non essere riuscito ad individuare ulteriori dati.
Priva di pregio è, inoltre, l'argomentazione di parte ricorrente secondo la quale la Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia avrebbe attestato la coerenza dell'intervento edilizio mediante nota prot. al n. 11087 del 19.9.2013 con la quale è stato affermato che "gli interventi di recupero delle murature esistenti si coniugano con le esigenze di conservazione delle strutture antiche".
Invero, giova osservare che in detto provvedimento la Soprintendenza non ha affermato che l'attività di restauro prospettata fosse idonea a riportare l'immobile allo stato originario (non documentato dal Salcuni nell'istanza diretta all'ottenimento del parere) ma, contrariamente, ha riconosciuto la necessità di analisi e verifiche archeologiche tendenti ad una più approfondita conoscenza delle stratigrafie verticali.
Tale elemento conferma, quindi, che la stessa Soprintendenza non fosse a conoscenza dell'effettivo stato originario della Masseria Garzia, ma che avesse ravvisato l'esigenza di procedere ad ulteriori ricerche.

Parimenti non è meritevole di positivo apprezzamento l'argomento secondo il quale il Comune, nel preavviso di diniego di P.d.C., non avrebbe confutato la natura giuridica dell'intervento (restauro conservativo).
A tal riguardo, va evidenziato che nel suddetto diniego il Comune ha specificato che l'attività che il ricorrente intendeva realizzare poteva qualificarsi come "nuova costruzione". Il Comune, infatti, ha chiaramente affermato che "è necessario che l'edificio esista con strutture perimetrali orizzontali e di copertura; in caso contrario, si deve parlare di "nuova costruzione" allorquando non si disponga di elementi attuali sufficienti a dimostrare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare".
Peraltro, è opportuno rammentare che a seguito della novella dell'art. 3, comma 1, lett. d) d.p.r. n. 380/2001 operata dall'art. 30 decreto legge n. 69/2013 gli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti in demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio "preesistente" rientrano nell'ambito di applicazione della SCIA edilizia *ex* art. 22, comma 1, lett. c) d.p.r. n. 380/2001 ("Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente: … c) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c").
E tuttavia nel caso di specie, proprio in forza delle considerazioni in precedenza espresse, non è possibile a far ricorso a fonti documentali con carattere di certezza e verificabilità al fine di accertare la preesistente consistenza e volumetria dell'edificio originario, con la conseguenza che secondo quanto statuito da Cass. Pen., Sez. III, n. 5912/2014 (il cui principio di diritto è correttamente riportato ed applicato nel preavviso di diniego del 5/6/2014) non può operare il meccanismo di SCIA per demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente di cui al citato art. 30 decreto legge n. 69/2013.
Si deve quindi concludere che nella fattispecie in esame si è in presenza di una "nuova costruzione", come correttamente rilevato nel menzionato preavviso di diniego.
4.2. - Il ricorrente impugna l'atto di archiviazione del procedimento paesaggistico (prot. al n. 20967/16 del 23/05/2014) per violazione e falsa applicazione di legge (art. 146, commi da 5 a 8 del D.lgs. 42/2004) nonché per eccesso di potere per difetto di presupposto, per travisamento e sviamento.
Nello specifico il Salcuni rileva che l'art. 146 D.lgs. n. 42/2004 non prevede che il parere paesaggistico debba seguire l'accertamento della sussistenza delle condizioni per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo edilizio (contemplando il comma 4 della citata disposizione che "L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio").
Il ricorrente osserva che il mancato svolgimento della doverosa attività istruttoria (propedeutica al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica) richiesta con nota del 23.9.2014 dalla Soprintendenza al Comune di Manfredonia, insieme alla strana datazione del provvedimento di archiviazione (23.5.2014), sarebbero sintomatici della volontà dell'Amministrazione di sottrarsi, attraverso l'arresto procedimentale, alle proprie responsabilità per il mancato esercizio delle funzioni nei termini di legge: il riferimento è alla mancata predisposizione della proposta di provvedimento e al mancato svolgimento dell'attività istruttoria ulteriore richiesta dal Salcuni.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente, va sottolineato che il riferimento contenuto nel provvedimento prot. n. 20967/16 alla data del 23/5/2014 è chiaramente frutto di un mero errore materiale in quanto detto provvedimento contiene un chiaro riferimento al censurato diniego del 10/6/2016 e quindi l'atto impugnato non può non essere successivo a tale data.
Deve, inoltre, evidenziarsi che in materia di autorizzazione paesaggistica l'Amministrazione dispone di ampia discrezionalità tecnica e l'esercizio di tale potere è sindacabile in sede giurisdizionale soltanto per difetto di motivazione, illogicità manifesta ovvero errore di fatto conclamato (cfr. *ex multis* Cons. Stato, Sez. VI, 16/03/2018, n. 1675).

Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza devono basarsi su elementi obiettivamente riscontrabili e apprezzabili (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 29.12.2017, n. 6165).
Orbene nel caso in esame, come più avanti sarà precisato, non si ravvisa alcuno dei vizi predetti.
Il Comune di Manfredonia ha, infatti, motivato l'archiviazione sulla base della carenza di elementi necessari a dimostrare lo stato originario e la consistenza dei manufatti, nonché sul rilievo che il Settore Urbanistica ed Edilizia avesse già formulato preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 *bis* L. 241/1990 circa il P.d.C. per le medesime ragioni, sancendo, quindi, l'improcedibilità della pratica paesaggistica.
Tale soluzione non è affetta dai vizi prospettati da parte ricorrente in quanto fondata su ragioni di razionale svolgimento delle procedure amministrative e di non aggravio procedimentale.
Sarebbe all'opposto illogico un eventuale assenso paesaggistico ad un progetto che comunque non è realizzabile dal punto di vista urbanistico-edilizio (in tal senso cfr. T.A.R. Toscana, Sez. III, sent. n. 1782/2015).
La scelta dell'Amministrazione resistente, pertanto, oltre ad essere ispirata ai principi fondamentali in materia di procedimento amministrativo, è avvalorata a livello sistematico dalla previsione di cui all'art. 4, comma 2 D.P.R. n. 139/2010 (*ratione temporis* vigente all'epoca dell'adozione del censurato diniego risalente al 10.6.2016), a norma del quale la P.A. compente al rilascio dell'autorizzazione verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia; in caso di non conformità l'Amministrazione competente al rilascio dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.
Sebbene la normativa sopra richiamata sia afferente a interventi di lieve entità, essa è espressione di un principio di ordine generale quale quello di non aggravio del procedimento.
Per queste ragioni si ritiene priva di pregio la censura mossa dal Salcuni avverso l'impugnato atto di archiviazione relativo al procedimento paesaggistico (cfr. T.A.R. Toscana sopra menzionata).
5. - Relativamente al ricorso per motivi aggiunti si evidenzia quanto segue.
5.1. - Con riguardo al primo motivo di gravame il Salcuni impugna il verbale della conferenza di servizi del 3.5.2017, muovendo doglianze riconducibili alla mancata comunicazione dell'indizione della conferenza di servizi, con correlativa lesione dei diritti partecipativi nonché alla presenza nell'atto di diniego di motivi "nuovi ed aggiuntivi" rispetto a quelli esplicitati con il preavviso di diniego dell'autorizzazione paesaggistica poi ripresi nel diniego definitivo. Il Salcuni, nello specifico, assume la violazione dell'art. 10 *bis* legge n. 241/1990 poiché il nuovo diniego espresso non sarebbe stato preceduto da preavviso di rigetto.
Il motivo è infondato.
Sul punto giova osservare che il tema dell'applicabilità dell'art. 10 *bis* legge n. 241/1990 nei casi di conferenza di servizi decisoria è controverso.
Ritiene questo Collegio, tuttavia, preferibile la tesi negativa sulla base di superiori esigenze di semplificazione e di celerità.
Invero, se da un lato è pur vero che il principio di partecipazione procedimentale non dovrebbe essere disatteso a seconda delle modalità di esperimento del procedimento di volta in volta selezionate, dall'altro affermare sempre e comunque l'obbligo del preavviso condurrebbe ad un appesantimento procedurale che contrasterebbe con la *ratio* dell'istituto. La comunicazione dei motivi ostativi, infatti, dovrebbe collocarsi nella fase predecisoria della determinazione finale e la conferenza sarebbe tenuta a esprimersi nuovamente alla luce delle deduzioni eventualmente offerte dal privato: questa ricostruzione è in contrasto con le finalità dell'istituto, caratterizzato dalla celerità.
A sostegno di questa ricostruzione si richiama il disposto dell'art. 14 *bis*, comma 5, terzo periodo legge n. 241/1990 ("Nei procedimenti a istanza di parte la suddetta determinazione produce gli effetti della comunicazione di cui all'articolo 10-bis.") da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127. Detta disposizione dimostra come un preavviso di diniego "anticipato"

sarebbe non solo inutile, ma dispendioso e contrario ai principi di efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa.
Privo di pregio è l'argomento secondo il quale la determinazione conclusiva della conferenza di servizi farebbe riferimento anche a motivi nuovi ed aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel preavviso di diniego del 5.6.2014 in quanto l'organo collegiale avrebbe qualificato gli interventi come nuova costruzione - e non come restauro conservativo - ravvisando l'incompatibilità degli stessi con le NTA del PPTR regionale.
Tuttavia, va rimarcato che sin dal preavviso del 5.6.2014 l'Amministrazione comunale aveva ben specificato che gli interventi per i quali era stata presentata istanza dovevano qualificarsi come "nuova costruzione".
Il Comune, infatti, nel citato preavviso del 5.6.2014, richiamando un orientamento in seno alla giurisprudenza penale, aveva comunicato che "è necessario che l'edificio esista con strutture perimetrali orizzontali e di copertura; in caso contrario, si deve parlare di nuova costruzione allorquando non si disponga di elementi attuali sufficienti a dimostrare le dimensioni e le caratteristiche dell'edificio da recuperare […]non è sufficiente che si dimostri che l'immobile è esistito e che attualmente risulta crollato per poter accedere alla ricostruzione, ma è necessario che in concreto si dimostri non solo che l'immobile crollato è esistito, ma anche che si dimostri l'esatta consistenza dell'immobile del quale si richiede la ricostruzione (fra tutte: Sentenza Corte di Cassazione - terza sezione penale - n. 5912/2014)".
La conferenza di servizi nel gravato verbale del 3.5.2017 rilevava le medesime carenze documentali nella produzione del Salcuni; addiveniva, inoltre, alla medesima qualificazione giuridica degli interventi per cui è causa:
«… l'intervento viene definito dal progettista: restauro conservativo nel falso presupposto che i fabbricati esistano in forma compiuta ed abbiano solo bisogno di interventi destinati al controllo del bene […] si ribadisce che le criticità evidenziate sono riferite alla carenza documentale riferita ai fabbricati da costruire. Tale mancanza di elementi certi relativi alle dimensioni in pianta e in elevato, alle caratteristiche costruttive ed ai materiali non consente all'Ufficio di determinare l'esatta consistenza e sagoma del manufatto da ricostruire, pertanto l'intervento va qualificato come nuova costruzione. …».
5.2. - Con il secondo motivo di ricorso il Salcuni muove doglianze circa la violazione e falsa applicazione della legge, nonché di eccesso di potere per sviamento, per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, giacché fra i dirigenti comunali riuniti nella conferenza di servizi vi erano due dei funzionari comunali che avevano adottato i provvedimenti impugnati con il ricorso principale (provvedimenti oggetto della ordinanza cautelare n. 495/2016 di accoglimento ai fini del riesame), in contrasto con le cause di incompatibilità sancite dall'art. 51 cod. proc. civ. e con l'art. 6 *bis* legge n. 241/1990 in tema di conflitto di interessi.
Il ricorrente, più chiaramente, ritiene l'atto viziato poiché alla produzione dello stesso avrebbero partecipato due soggetti ai quali le norme richiamate precludevano la possibilità di far parte della conferenza di servizi.
Il motivo è infondato.
L'art. 51 cod. proc. civ., infatti, stabilisce delle ipotesi di astensione obbligatoria tassative (cfr. Cass. S.U. n. 3947/1989).
Le ipotesi di astensione facoltativa invece sono legate ai casi in cui vi siano gravi ragioni di opportunità-convenienza e per esse non è possibile la ricusazione ad opera della parte.
Orbene nel caso in esame non sono stati offerti al Collegio elementi tali da far presumere l'esistenza di un conflitto di interessi.
In primo luogo si ritiene che non sussistano i presupposti riconducibili ai casi di astensione obbligatoria.
In secondo luogo si rileva che il caso *de quo* non è neanche riconducibile alle ipotesi di astensione facoltativa giacché l'aver già preso posizione in precedenza sull'istanza non è ipotesi riconducibile a quelle elencate dal legislatore.

Parimenti l'applicazione analogica della disposizione in esame deve essere esclusa poiché non si ravvisano le medesime ragioni di grave inimicizia o interesse diretto dei dirigenti ovvero dei loro familiari che costituirebbero le ragioni sufficienti e necessarie affinché ricorra un'ipotesi di astensione.
Analoghe conclusioni possono trarsi con riguardo all'art. 6 *bis* legge n. 241/1990 il quale sancisce che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. La norma da ultimo citata fa riferimento alle ipotesi in cui sia sussistente un conflitto tra l'interesse del privato e quello specifico-individuale del pubblico dipendente; nel caso in esame, invece, i dirigenti non sono portatori di interessi individuali incompatibili con quello del Salcuni, di talché non è ravvisabile una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento che sono alla base della normativa in questione.
5.3. - Avverso il punto 1) del dispositivo del verbale della conferenza di servizi del 3.5.2017 il ricorrente muove molteplici doglianze: violazione ed elusione della ordinanza del T.A.R. Puglia, sede di Bari, n. 495/2016, relativamente all'art. 112, co. I cod. proc. amm. ed art. 6 C.E.D.U.; violazione e falsa applicazione di legge con riguardo all'art. 3, co I, lett. c), all'art. 5, co I *bis*, agli artt. 10 e 11 del D.P.R. n. 380/2001 s.m.i.; violazione e falsa applicazione di legge circa l'art. 29, III e IV co. D.lgs. 42/2004 s.m.i.; violazione e falsa applicazione di legge relativamente all'art. 62 delle NTA del PRG del Comune di Manfredonia; violazione di legge con riguardo all'art. 3 legge n. 241/1990 (difetto di motivazione); eccesso di potere per difetto di presupposto ed erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, nonché per difetto di istruttoria, travisamento, contraddittorietà e sviamento.
Il Salcuni sostiene che la conferenza di servizi abbia eluso il *decisum* dell'ordinanza del T.A.R. Puglia, Sezione Terza, n. 495/2016 poiché non avrebbe provveduto al riesame delle istanze presentate. Il ricorrente, insieme alla predetta censura, ripropone le stesse argomentazioni e i medesimi motivi già propugnati nel ricorso principale sui quali il presente Collegio si è già in precedenza espresso rilevando l'infondatezza degli stessi.
Per quanto concerne la doglianza relativa alla asserita inosservanza, da parte della conferenza di servizi, dell'ordinanza n. 495/2016, preme sottolineare che questo T.A.R. nella citata ordinanza cautelare si era limitato ad evidenziare che al danno dedotto poteva ovviarsi mediante un riesame del provvedimento alla luce dei motivi di ricorso.
L'elusione di giudicato si configura nei casi in cui l'Amministrazione provvede formalmente a dare esecuzione al giudicato, perseguendo in realtà il fine di aggirarlo sostanzialmente, in modo di addivenire surrettiziamente al medesimo esito procedimentale già qualificato come illegittimo.
Tale ipotesi si differenzia rispetto alla violazione di giudicato in quanto in quest'ultima l'Amministrazione esercita la propria discrezionalità in maniera contrastante dal dettato giudiziale; nel caso di elusione, invece, si assiste ad una ipotesi di sviamento del potere in quanto l'atto è adottato in mancanza dei presupposti che lo giustifichino (in tal senso, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5903/2012).
Di recente Cons. Stato, Sez. IV, 26/01/2018, n. 541 ha evidenziato:
"Nel processo amministrativo, perché sia ravvisabile il vizio di violazione o elusione del giudicato non è sufficiente che l'azione amministrativa posta in essere dopo la formazione del giudicato intervenga sulla stessa fattispecie oggetto del pregresso giudizio di cognizione o alteri l'assetto di interessi definito; al contrario è necessario che la Pubblica amministrazione eserciti la medesima potestà pubblica, già esercitata illegittimamente, in contrasto con il contenuto precettivo del giudicato (cioè con un obbligo assolutamente puntuale e vincolato, integralmente desumibile nei suoi tratti essenziali dalla sentenza), così integrando una violazione del giudicato, ovvero che l'attività asseritamente esecutiva della Pubblica amministrazione sia connotata da un manifesto sviamento di potere diretto ad aggirare l'esecuzione delle puntuali prescrizioni stabilite dal giudicato, in tal guisa integrando l'ipotesi di elusione del giudicato.".
Nel caso in esame non si ravvisano i presupposti della elusione, non essendo ravvisabile alcun sviamento da parte dell'Amministrazione.

Il Comune, infatti, ha ossequiato al *decisum* in esame dando avvio alla conferenza di servizi la cui determinazione finale è oggetto di impugnazione.
Tale determinazione, consistente in un duplice diniego, appare essere logica e ragionevole in quanto ispirata alla constatazione della permanente carenza documentale circa lo stato originario dei manufatti.
Essa si fonda, infatti, su presupposti tali che giustificano l'adozione del diniego: la mancata produzione, da parte del Salcuni, di documentazione fotografica o similare, dovuta alla negligenza-inerzia dello stesso ricorrente, preclude la possibilità per l'Amministrazione di comprendere quali fossero le caratteristiche originarie degli immobili (materiali costruttivi, sagoma …) e, pertanto, giustifica i provvedimenti di diniego.
Con riferimento alle doglianze costituenti mera riproposizione dei motivi già propugnati nel ricorso principale, si richiama quanto in precedenza esposto al fine di concludere nel senso della infondatezza delle stesse.
In conclusione, il motivo, per queste ragioni, è infondato.
5.4. - Avverso il punto 2) del dispositivo del verbale della conferenza di servizi il ricorrente lamenta: violazione e falsa applicazione della legge circa l'art. 29 co. IV, D.lgs. 42/2004 s.m.i. nonché con riguardo all'art. 80 co. II, lett. a1), e art. 3, lett. b1) delle NTA del PPTR della Regione Puglia approvato con DGR n. 176 del 16.2.2015; violazione e falsa applicazione dell'art. 3 legge n. 241/1990 per difetto di motivazione; eccesso di potere per difetto di presupposto, erroneo apprezzamento dei presupposti considerati, nonché per travisamento.
In particolare, osserva il ricorrente che il parere negativo sotto il profilo paesaggistico è fondato sull'applicazione dell'art. 80, comma II, lett. a1) delle NTA del PPTR Puglia del 16.2.2015, mentre nel caso in esame, attesa la qualificazione degli interventi quali opere di restauro la fattispecie dovrebbe ricadere nell'ambito di applicazione del terzo comma della predetta norma.
La censura non può trovare positivo apprezzamento.
Nel verbale della conferenza di servizi il Collegio, dopo aver affermato che "… premesso il parere negativo sotto il profilo urbanistico, assorbente rispetto alle complessive valutazioni in quanto evidenzia veri e propri profili di contrasto con l'attuale norma che renderebbe di fatto superfluo il prosieguo del procedimento in quanto in contrasto con gli elementari principi della efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa …" motiva il diniego precisando che:
«… Visti gli elaborati grafici a corredo dell'istanza è stato rilevato che l'aerea oggetto di intervento è ricompresa nel PUTT in Ambito territoriale esteso "C", e in Ambito territoriale distinto "Zona archeologica". Si esprime parere contrario sulla richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di ricostruzione dei manufatti della Masseria Garzia, in agro del Comune di Manfredonia al F. 36, p.lle 1481 e 1482, perché in contrasto con l'art. 80, comma 2, lett. a1) delle NTA del PPTR Puglia, approvato con D.G.R. n. 176 del 16-02-2015, non sono ammissibili piani progetti e interventi che comportino qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia dei luoghi. Si precisa che l'intervento ricade totalmente all'interno dell'anfiteatro della antica Siponto risalente all'epoca romana. …».
Il comma 2 dell'art. 80 delle NTA al PPTR Puglia del 2015 sancisce che: "non sono ammissibili piani progetti e interventi, fatta eccezione per quelli di cui ai commi 3 e 6, che comportato: a1) qualsiasi trasformazione che possa compromettere la conservazione del sito e della morfologia naturale dei luoghi […]".
Il comma 3 della stessa norma postula che:
«Fatta salva la procedura di autorizzazione paesaggistica, nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi e nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio, sono ammissibili, piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti:
b1) ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che

mantengano, recuperino o ripristinino [di] tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili; […]».
Preliminarmente, si evidenzia che il Salcuni a pag. 25-26 del ricorso per motivi aggiunti invoca l'eccezione di cui al citato art. 80, comma 3 delle NTA del PPTR, richiamando una diversa formulazione della disposizione in esame rispetto alla versione ufficiale riscontrabile nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 40 40 del 23/3/2015 sopra riportata
Nel prosieguo questo Giudice non potrà non applicare la versione ufficiale della menzionata disposizione.
Ciò premesso, si rileva che la norma in esame presenta una clausola di applicazione sussidiaria alla luce della quale le deroghe ai divieti statuiti dal secondo comma sono possibili se compatibili con la procedura di autorizzazione paesaggistica, e nel rispetto degli obiettivi di qualità e delle normative d'uso di cui all'art. 37, nonché degli atti di governo del territorio vigenti ove più restrittivi e nel rispetto delle esigenze di conservazione e valorizzazione del deposito archeologico e del paesaggio.
L'ipotesi contemplata dalla lettera b1) concerne (anche) i manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, e permette interventi di ristrutturazione a condizione che vengano mantenuti, recuperati o ripristinati tipologie, materiali e colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili.
Nel caso in esame si ritiene che gli interventi non siano qualificabili come "restauro conservativo" giacché detti interventi presuppongono il ripristino dello stato originario dei luoghi. Il predetto stato deve essere dimostrato e assunto quale parametro; in mancanza di detta dimostrazione gli interventi sono da qualificarsi come "nuove costruzioni" e, pertanto, preclusi in una zona di rilevanza archeologica come quella per cui è causa.
Tale dato è ribadito dalla prevalente giurisprudenza che richiede, ai fini del restauro che l'edificio esista con strutture perimetrali orizzontali e di copertura e che si dimostri anche l'esatta consistenza dell'immobile del quale si richiede la ricostruzione (in tal senso Cass. pen., Sez. III, n. 5912/2014, correttamente richiamata - come visto - nella motivazione del preavviso di diniego del 5.6.2014).
Si osserva, invero, che gli interventi *de quibus* non possono essere ricompresi neanche nell'ambito di applicazione oggettivo dell'ipotesi di cui alla lettera b1).
Infatti, la citata lett. b1) dell'art. 80, comma 3 delle NTA del PPTR Puglia attiene alla "ristrutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature legittimamente esistenti, con esclusione della demolizione e ricostruzione per i soli manufatti di riconosciuto valore culturale e/o identitario, che mantengano, recuperino o ripristinino [di] tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici del luogo, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie eco-compatibili", tutti elementi che, stante il deficit documentale del Salcuni, non sono emersi nel corso del procedimento amministrativo, con consequenziale inoperatività della citata eccezione invocata da parte ricorrente.
A ben vedere, la carenza di elementi idonei a far evincere lo stato originario dei luoghi preclude anche la possibilità di definire gli interventi in esame come ipotesi di "ricostruzione", la quale è configurabile laddove le componenti dell'edificio, per evento naturale o per fatto umano, siano venute meno e l'intervento successivo non abbia comportato alcuna variazione rispetto alle originarie dimensioni dell'edificio, con particolare riferimento alla volumetria, alla superficie di ingombro occupata ed all'altezza (in tal senso Cass. civ., Sez. II, n. 19287/2009).
Difatti, poiché non è stato dimostrato lo stato originario dei manufatti (invero il Salcuni ha offerto all'Amministrazione una produzione fotografica relativa ad una diversa masseria sita in località Pedicagnola- zona cave: cfr. pag. 3 del verbale della conferenza di servizi del 3.5.2017) non vi sono elementi che permettano di affermare la coerenza dell'opera che si intende creare/ricostruire con l'immobile originario.
Gli interventi, pertanto, non possono essere qualificati come ristrutturazione ovvero restauro conservativo e di conseguenza essi non possono considerarsi rientranti nell'ambito del comma 3 dell'art. 80 delle NTA del PPTR Puglia che attiene ai casi di ristrutturazione.

Precipitato di quanto sopra è l'inconfigurabilità di deroghe rispetto al divieto di cui al comma secondo dell'art. 80 che è stato correttamente applicato dalla Amministrazione comunale.
6. - In conclusione, dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso introduttivo e dei successivi motivi aggiunti.
7. - Stante la mancata costituzione in giudizio dell'Amministrazione comunale, nulla deve disporsi per le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Gaudieri, Presidente
Francesco Cocomile, Consigliere, Estensore
Rosaria Palma, Referendario

L'ESTENSORE
Francesco Cocomile

IL PRESIDENTE
Francesco Gaudieri

IL SEGRETARIO